

DELIBERA NR. 75 D.D. 10/10/2019

OGGETTO: Accordo di settore 2006-2009 di data 08.02.2011 e accordo di settore per il triennio 2016 – 2018: – artt. 14 e 15 attribuzione al personale delle indennità di mansioni polivalenti e di rischio e attività disagiate in via temporanea, anni 2018 e 2019 con liquidazione arretrati 2018-2019.

Premesse

Con delibera della Giunta comunale nr. 125 dd. 29/12/2009 l'Amministrazione comunale decideva in base all'accordo di settore 10/01/2007 di corrispondere agli operai comunali le seguenti indennità accessorie:

INDENNITÀ DI RISCHIO E PER ATTIVITÀ DISAGIATE DI CUI ALL'ART. 15 c. 3. Veniva riconosciuta ad entrambi gli operai comunali inquadrati l'uno in cat. B livello evoluto e l'altro in cat. B livello base, nella misura di annui Euro 660,00 per gli anni 2007, 2008, 2009 e così per gli anni successivi finché sussistano i presupposti (svolgimento manutenzioni su rete fognaria); detta indennità a partire dal 2010 è stata liquidata su base mensile (€uro 55,00).

Con delibera della Giunta comunale nr. 99 dd. 27/11/2012 sulla base dell' Accordo di Settore 2006-2009 dell'Area non dirigenziale del Comparto Autonomie locali, la predetta indennità è stata portata ad €uro 725,00i Comuni. Detto accordo stabilisce i criteri generali in materia indennitaria e, nei commi 1 e 2 prevede che le indennità siano dirette a compensare lo svolgimento di specifiche attività di particolare impegno nonché di attività obiettivamente disagiate. Esse sono corrisposte negli importi e secondo le modalità previste dal contratto collettivo per l'effettivo svolgimento delle predette attività, tanto che il venire meno, nell'attività svolta, dei requisiti previsti o l'assegnazione del lavoratore, nell'ambito delle mansioni proprie della categoria/livello di appartenenza, ad attività diverse non altrettanto caratterizzate, comporta la contemporanea cessazione del diritto al relativo trattamento indennitario già in godimento.

Con detto accordo sono state stabilite tra l'altro le modalità di attribuzione delle responsabilità gestionali, correlando ad esse, quale cardine del nuovo sistema delle competenze e della struttura organizzativa degli uffici, alcune voci stipendiali variabili quali l'indennità per mansioni polivalenti (art. 14) e l'indennità rischio e attività disagiate (art. 15), in particolare:

- **l'articolo 14** dell'accordo di settore prevede che ai dipendenti inquadrati in figure professionali operaie A e B che svolgano abitualmente lavori di diverso tipo è riconosciuta un'indennità annua di €. 100,00=;
- **l'articolo 15** dell'accordo di settore disciplina l'attribuzione delle indennità di rischio e attività disagiate diversificandone la misura a seconda che il personale sia addetto in via continuativa oppure in via temporanea a lavori disagiati e rischiosi. Per quanto riguarda il personale addetto in via temporanea a lavori disagiati o rischiosi, i commi 3 e 4 dispongono quanto segue:

"3. (omissis) ai dipendenti temporaneamente adibiti ad attività rischiose e/o disagiate, è corrisposta un' indennità, da stabilirsi da parte dell'amministrazione, compresa tra un minimo di € 725,00 ed un massimo di €. 1.320,00."

In data 01 ottobre 2018 è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico – economico 2016/2018, del quale la Giunta Comunale ha preso atto con deliberazione n. 90 dd. 20.11.2018.

L'art. 129 del contratto collettivo da ultimo citato prevede testualmente:

Art. 129

Indennità per attività disagiate per il personale comunale e provinciale

1. *Ai lavoratori destinati a prestazioni lavorative comportanti attività a rischio o disagiate compete un'indennità da determinarsi in sede di accordo di settore fra un minimo di Euro 660,00 fino ad un massimo di Euro 1.500,00, in sostituzione delle indennità previste nei previgenti accordi che restano nell'attuale misura e secondo l'attuale disciplina fino alla stipula dell'accordo di settore.*

Le attività del personale operaio comunale sono oggettivamente polivalenti, svolgono infatti abitualmente lavori di tipo diverso e temporaneamente anche attività rischiose e/o disagiate quali:

lavori manutentivi sulla rete fognaria ed acquedottistica; controllo dei serbatoi; attività di nettezza urbana riferita alla raccolta dei rifiuti urbani abbandonati lungo le strade, nei cestini; sgombero neve/prevenzione ghiaccio; manutenzione delle caditoie stradali, ecc.. Le predette operazioni vengono per lo più eseguite in coppia.

Nell'agosto 2017, a seguito del pensionamento degli operai, si è provveduto all'assunzione di due nuove unità di personale cui a tutt'oggi non sono state riconosciute indennità particolari.

Rilevato come la determinazione dell'importo da riconoscere a titolo di indennità rientri nella competenza della Giunta comunale, in quanto trattasi di scelte discrezionali che impegnano risorse di bilancio non assegnate con atto di indirizzo alla gestione dei funzionari, si propone di riconoscere ai due operai comunali, entrambi inquadrati in categoria B livello base, matricola nr. 151795 e nr. 151794, a decorrere dall' 01/01/2018, oltre all'indennità per mansioni polivalenti, nella misura annua di €. 100,00=, l'indennità per rischio/disagio temporaneo nella misura di €. 840,00 annui lordi; mentre per l'anno 2019 a decorrere dall' 01/01/2019, fermo restando l'indennità per mansioni polivalenti di annui euro 100,00, l'indennità per rischio/disagio temporaneo viene maggiorata e portata ad €. 1.200,00 annui lordi da liquidare a partire da ottobre 2019, con cadenza mensile e nell'importo di € 100,00.

LA GIUNTA COMUNALE

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il Regolamento organico del personale dipendente nel testo vigente;

Visto il contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico – economico 2016/2018 sottoscritto il 01 ottobre 2018 e l'accordo di settore per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 01 ottobre 2018, dei quali la Giunta Comunale ha preso atto con deliberazione n. 90 dd. 20.11.2018;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 183 che regola gli impegni di spesa;

Visto il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.;

Ritenuto che, in esecuzione della L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono in scadenza;

Acquisiti, effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, i seguenti pareri:

- ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, del Segretario comunale;
- ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, del responsabile finanziario che attesta altresì la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267 di data 18.08.2000 e ss.mm.;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. Di riconoscere, per l'anno 2018, ai dipendenti matricola nr. 151795 e matr. nr. 151794, entrambi inquadrati come operaio qualificato, categoria B livello base:
 - **l'indennità mansioni polivalenti** di cui all'articolo 14 dell'accordo di settore 2006-2009 di data 8 febbraio 2011 nella misura annua lorda di € 100,00= ciascuno, per lo svolgimento abituale nel corso dell'anno 2018 di lavori di tipo diverso;
 - **l'indennità di rischio e attività disagiate** di cui art. 15, 3° comma, dell'accordo di settore 08.02.2011, per lo svolgimento in via temporanea di attività rischiose e/o disagiate nel corso dell'anno 2018 nella misura intermedia di € 840,00 lordi in ragione d'anno (pari a 12

- mensilità).
2. Di riconoscere, per l'anno 2019 ai medesimi dipendenti matricola numero nr. 151795 e matr. nr. 151794, la stessa indennità mansioni polivalenti di annui euro 100,00 cadauno e l'indennità di rischio e attività disagiate di cui art. 15, 3° comma, dell'accordo di settore 08.02.2011, per lo svolgimento in via temporanea di attività rischiose e/o disagiate, nella misura di € 1.200,00 in ragione d'anno (pari a mensili euro 100,00 per 12 mensilità); precisando che le indennità di cui ai punti precedenti sono corrisposte negli importi e secondo le modalità previste nel contratto collettivo per l'effettiva durata dello svolgimento delle predette attività e che il venire meno dell'attività svolta, dei requisiti o l'assegnazione del lavoratore nell'ambito delle mansioni proprie della categoria/livello di appartenenza ad altre attività non altrettanto caratterizzate, fa venir meno il diritto al trattamento indennitario già in godimento.
 3. Di provvedere alla corresponsione delle predette indennità nel modo seguente:
 - gli arretrati relativi al periodo dal 1-01-2018 al 30-09-2019 dell'indennità di rischio e per la polivalenza 2018, saranno liquidati ad esecutività del presente atto mentre a partire dal 01/10/2019 l'indennità di rischio sarà corrisposta in busta paga nella misura di mensili € 100,00 cadauno e l'indennità di polivalenza 2019 di Euro 100,00 in unica soluzione, nella mensilità di DICEMBRE 2019.
 4. Di dare atto che la spesa derivante dall'assegnazione delle indennità di cui al presente provvedimento per gli anni 2018 e 2019, quantificata in €. 4.480,00, è imputata al cap. 2300 alla Miss 10, Progr 05, Tit I, del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio finanziario 2019, che presenta adeguata disponibilità di fondi, così come trovano imputazione ai competenti capitoli del bilancio per l'esercizio 2019, i corrispondenti oneri riflessi.
 5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, dato il ritardo maturato nella liquidazione delle indennità 2018.
 6. Di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183, comma 2 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
 7. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ai sensi dell'art. 63 (controversie relative al rapporto di lavoro) del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 avverso al presente atto è ammesso ricorso al Giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409 c.p.c., previo esperimento di tentativo di conciliazione obbligatorio, ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 165/01 citato;
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvata con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.